



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Sportello Unico – Attività Produttive

Prof. n.	8778
del	13/03/08
Cat.	8.a.4

N. 24/08 Prov.
1/08 DEF.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29.

IL SINDACO

VISTO che in data 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la nuova legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande", che al Capo IV disciplina gli orari degli esercizi di somministrazione;

SENTITE congiuntamente le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

VISTO l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ritenuto di procedere anche in assenza di indirizzi del Consiglio Comunale trattandosi di mera applicazione della normativa regionale;

ORDINA

con decorrenza immediata, di disciplinare come segue gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

Articolo 1

FASCIA ORARIA DI APERTURA

1) per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande **non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago:**

nella fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 20 ore** giornaliere.

2) per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande **è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente:**

nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 2 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 13 ore** giornaliere.

3) sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui **sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago:**

l'attività di somministrazione deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliere;

- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 12 ore** giornaliere.
- 4) per le **sale da gioco**, l'attività di somministrazione deve svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 2 del giorno successivo:
- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliere.
 - potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 12 ore** giornaliere.

Articolo 2 DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

1. L'orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi disciplinati dalla presente ordinanza è protratto fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
 - a) dal 1° al 6 gennaio successivo compreso;
 - b) dal 15 al 30 dicembre.
2. Nei giorni 31 dicembre e primo gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza.

Articolo 3 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Non sono tenuti a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano i medesimi orari già comunicati in conformità alla previgente normativa, e comunque compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Non sono tenuti altresì a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano il medesimo giorno di chiusura facoltativo già comunicato in conformità alla previgente normativa.

Articolo 4 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

Articolo 5 SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6 ABROGAZIONE ORDINANZE PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle relative alla detenzione di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.

Li, 10 MAR, 2008



IL SINDACO
(Maria Gomierato)

